



# COMUNE DI ACQUI TERME

Ufficio **COMMERCIO**

Prot. *234*

Acqui Terme, li *07-01-2021*

Consegna a mano

Spett.le  
Operatore per il commercio su Aree  
Pubbliche  
Titolare di concessione nel mercato  
settimanale Di Acqui Terme

**OGGETTO:** Comunicazione avvio del procedimento rinnovo concessione in scadenza entro il 31.12.2020 di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica ex DGR 14.12.2020 NR. 1-2555.

Si comunica con la presente l'avvio del procedimento di cui all'oggetto da parte della scrivente amministrazione.

Sono oggetto del rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica relativa a posteggi inseriti in mercati e isolati, ivi inclusi alla vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza il 31.12.2020.

Le suddette concessioni sono rinnovate previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionale ove richiesti e di quelli stabiliti dalla regione Piemonte con DGR 1-2555 del 14.12.2020.

L'iscrizione ai registri camerali **quale impresa attiva** nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque prima del 31.12.2020;
- b) Gravidanza e puerperio certificati comunicati al comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;
- c) Assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della Legge nr. 104/1992 e dall'art. 42 del D.Lgs. nr. 151/2001;
- d) Successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persona qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione dell'istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, **entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30.06.2021.**

**Dal 01.07.2021 il Comune svolgerà le necessarie verifiche presso la CCIAA e l'eventuale esito negativo determinerà l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.**

# COMUNE DI ACQUI TERME

Si precisa che nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla sussistenza della regolarità del DURC al 30.06.2021 o del documento VARA (verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. (DGR n. 10-8575 del 22.03.2019 la verifica verrà fatta sino all'anno 2018).

Si allega alla presente modulo di autocertificazione, relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. nr. 59 del 26.03.2010, da compilare, sottoscrivere e inviare allo scrivente ufficio **esclusivamente via PEC a [acqui.term@cert.ruparpiemonte.it](mailto:acqui.term@cert.ruparpiemonte.it), entro il 15.03.2021**

Resta inteso che secondo quanto previsto dalle succitate linee guida regionali il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- Se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- Se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

In caso di eventuale **esito negativo, si procederà all'automatica revoca della concessione.**

Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31.12.2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle succitate linee guida emergano irregolarità rispetto ai requisiti prescritti, **si procederà alla revoca della concessione.**

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio, **previo appuntamento telefonico.**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241 del 07.08.1990 si rende noto che il Settore competente è Settore Tecnico - Ufficio Commercio del Comune di Acqui Terme.

Il Dirigente è Arch. Marco Cascone

Responsabile del procedimento Istr. Dir. Zunino Michela

Sarà possibile, per ogni eventuale esigenza e/o delucidazione e presa visione degli atti, richiedere chiarimenti via PEC a **[acqui.term@cert.ruparpiemonte.it](mailto:acqui.term@cert.ruparpiemonte.it)** o contattare lo scrivente ufficio i giorni di Martedì e Venerdì non festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 allo 0144770254

Il procedimento di cui alla presente si concluderà nei termini di legge previsti dalle norme sopra richiamate, gli interessati potranno, in caso di inerzia degli Uffici, presentare istanza via PEC a **[acqui.term@cert.ruparpiemonte.it](mailto:acqui.term@cert.ruparpiemonte.it)**.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE  
Arch. Cascone Marco